

COMUNE DI MONTESCUDO

PROVINCIA DI RIMINI

ORIGINALE di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 20 Reg.

Seduta del 29/07/2015

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER L'ANNO 2015 - MODIFICA ART. 2 DEL RELATIVO REGOLAMENTO.

L'anno duemilaquindici, il giorno ventinove del mese luglio alle ore 21:00 nella Sala Consiliare del Comune suintestato.

Alla 1^a convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

		Presente	Assente
CASTELLARI Elena	Sindaco	X	
GOZZI Ruggero	Consigliere	X	
ARCANGELI Gilberto	Consigliere	X	
GUIDUCCI Carlo	Consigliere	X	
BAFFONI Gianluca	Consigliere	X	
BERTOZZI Antonio	Consigliere		X
BUCCI Alice	Consigliere	X	
CONTI Enrico	Consigliere		X
FIORANI Mirco	Consigliere	X	
GIANNINI Matteo	Consigliere	X	
SCOZIA A:Mattia	Consigliere		X
TORRIANI Simona	Consigliere	X	

Presenti N. 9

Assenti N. 3

Assegnati N. 13

In Carica N. 12

E' presente l'Assessore Esterno: Sanchi Claudia.

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori Consiglieri: Bertozzi. Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede la Dott.ssa Elena Castellari, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Rosanna Furi, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.

La seduta è PUBBLICA.

Nominati scrutatori i Signori: Torriani, Baffoni e Bucci.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;

Viste le circolari del Ministero dell'Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;

Premesso che sulla proposta effettuata dall' AREA ECONOMICO - FINANZIARIA sono stati espressi i seguenti pareri:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, FAVOREVOLE;
- il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, FAVOREVOLE;

ai sensi dell'art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato dall'art. 3 comma 2 lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 24/10/2012 avente ad oggetto "Addizionale comunale Irpef di cui art. 1, D.lgs 28/09/98 N. 360 e successive modifiche – approvazione regolamento”;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 16/01/2014 avente ad oggetto "Addizionale comunale Irpef per l'anno 2014 – Modifica artt. 2 e 9 del relativo regolamento”;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 08/07/2015 avente ad oggetto "Addizionale comunale all'I.R.P.E.F. per l'anno 2015. Determinazione”;;

RICHIAMATO l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

VISTO il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante:

«Istituzione di una addizionale comunale all'irpef a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191», e, in particolare, l'art. 1, commi 3 e 3-bis, come modificati dall'art. 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che testualmente recitano:

«3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.»;

CONSIDERATO, sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze relativi all'anno di imposta 2013 e riferiti alle classi di reddito imponibili ai fini dell'addizionale comunale all'IRPEF, nonché dall'esigenza di tutelare le fasce economicamente più deboli, che l'obiettivo di un gettito di €. 193.000,00 nell'ambito delle previsioni del Bilancio di previsione 2015, visti i notevoli tagli nei trasferimenti a favore dell'ente, possa essere conseguito applicando un'aliquota dell'addizionale del 6,5 per mille confermando una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per i soggetti possessori di un reddito imponibile fino a €. 15.000,00;

RICHIAMATO l'art. 2 del "Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione all'addizionale Irpef" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 24/10/2012 e modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 16/01/2014, il quale dispone:

- Art. 2 "Determinazione dell'aliquota”:

“In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, il Comune di Montescudo, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, determina, che la misura dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, è pari a 0,4 punti percentuali”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 08/07/2015 avente ad oggetto “Bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2015, bilancio pluriennale 2015/2017, relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione 2015/2017 e allegati – Approvazione del relativo schema”;

VISTA pertanto la necessità per le sopraesposte motivazioni di variare il sopraccitato articolo 2 nel seguente modo:

- Art. 2 “Determinazione dell’aliquota”:
“In attuazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, il Comune di Montescudo, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, determina, che la misura dell’aliquota dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, è pari a 0,65 punti percentuali”;

VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.lgs 28 settembre 1998, n. 360, nonché di approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito che entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;

VISTI:

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2014 il quale ha prorogato al 31 marzo 2015 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2015 degli Enti Locali al fine di consentire agli Enti locali di approvare gli strumenti finanziari in presenza di un quadro normativo definitivo;
- il Decreto il Ministero dell’Interno del 16 marzo 2015 che ha differito ulteriormente dal 31 marzo al 31 maggio 2015, il termine di approvazione da parte dei Comuni, delle città metropolitane e delle province dei bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015;
- il Decreto del Ministero dell’Interno (G.U. 20 maggio 2015, n. 115), 13 maggio 2015, avente ad oggetto “Ulteriore differimento al 30 luglio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali”;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ad oggetto: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tributi ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO altresì, il parere del Revisore dei conti sulla proposta di Bilancio di previsione 2015 e documenti allegati, prot. n. 2976 del 08/07/2015;

VISTO lo Statuto comunale;

PROPONE

- 1) Di approvare per l’anno 2015 l’aliquota dell’Addizionale Irpef pari ad 6,5 per mille, mantenendo inalterate le esenzioni previste dall’art. 3 del relativo Regolamento, per i possessori di un reddito imponibile fino a euro 15.000,00;

- 2) Di approvare, per le motivazioni ed in applicazione delle norme richiamate in narrativa, le modifiche all'art. 2 del «Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale Irpef.» approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 24/10/2012 e modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 16/01/2014, il quale ora pertanto recita:
Art. 2 “Determinazione dell'aliquota”:
“In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, il Comune di Montescudo, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, determina, che la misura dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, è pari a 0,65 punti percentuali”;
- 3) Di dare atto, altresì, che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 sarà comunicata al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività;
- 4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Sindaco illustra l'argomento;

Dopodichè,

Con 9 voti favorevoli espressi per alzata di mano dai 9 Consiglieri presenti e votanti, esito proclamato dal Sindaco presidente ed accertato con l'ausilio degli infrascritti scrutatori

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione, il cui esito, proclamato dal Sindaco - Presidente ed accertato con l'ausilio degli infrascritti scrutatori è il seguente: 9 voti favorevoli resi nei modi di legge dai 9 Consiglieri presenti immediatamente eseguibile ai sensi art.134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elena Castellari

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Rosanna Furi

Lì, **01/08/2015**

Della sujestesa deliberazione, ai sensi dell'art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000 viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Anna Salvatori

I controlli già previsti dagli artt.125 e 130 della Costituzione, dopo l'abrogazione disposta dalla legge costituzionale n.3/2001, cessano a decorrere dall'entrata in vigore della stessa. A partire dall'8 Novembre 2001 i Comuni, le Province e gli altri Enti Locali, pertanto, cessano l'invio agli organi regionali di controllo degli atti amministrativi di legittimità.

Il sottoscritto responsabile dell'Ufficio, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- ◇ è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi: dal 01/08/2015 al 16/08/2015 senza reclami (Art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000);
- ◇ è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (Art.34,3° comma, del T.U.EE.LL. n.267/2000);

Dalla Residenza Comunale, lì 26/08/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anna Salvatori